



14630

19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V CIVILE

Oggetto: Tributi

Irpeg, Irap e Iva 2001
Accertamento imposte
dirette e Iva - termini -
legge n. 289 del 2002 -
proroga

Composta dai signori magistrati:

Composta da:

Ernestino Luigi Bruschetta	- Presidente -	Oggetto
Filippo D'Aquino	- Consigliere -	R.G.N. 16866/2014
Paolo Catalozzi	- Consigliere -	Cron. 14630
Maria Giulia Putaturo	- Consigliere relatore -	cc 19/febbraio/2019
Donati Viscido di Nocera		
Dario Cavallari	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 16866 del ruolo generale dell'anno 2014,
proposto

da

**Siciliana Immobiliare s.r.l., in liquidazione, in persona del
liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* Rosolino
Giarrusso, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al
ricorso, dall'Avv.to Prof. Stefano Zunarelli e dall'Avv.to Christian**

M

998
2019

Califano, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Rosa, in Roma alla Via F. Denza n. 20;

-ricorrente-

Contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

-controricorrente -

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 79/29/2013, depositata in data 16 maggio 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2019 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.

Rilevato che

- con sentenza n. 79/29/2013, depositata in data 16 maggio 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sicilia, respingeva l'appello proposto da Siciliana Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti della Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, avverso la sentenza n. 434/12/09 della Commissione tributaria provinciale di Palermo che aveva rigettato il ricorso della suddetta società avverso l'avviso di accertamento n. RJN03T200996/2007, con il quale, previo p.v.c. della Guardia di Finanza di Palermo del 10 luglio 2006, aveva contestato nei confronti di quest'ultima, per l'anno di imposta 2001, ai fini Irpeg, Irap e Iva, l'illegittima detrazione di Iva e deduzione di quote di ammortamento, in relazione a fatture emesse dalla SERIM

²


s.r.l., per il 2000, e dalla Intelpa s.r.l., per il 1999, per operazioni di acquisto di beni immobili ritenute inesistenti;

- la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado- in punto di diritto, per quanto di interesse, ha osservato che: 1) l'accertamento era stato eseguito nei termini; 2) la motivazione era adeguata e sorretta da puntuale processo verbale della G.d.F.; 3) le cessioni degli immobili sulle quali erano state calcolate le deduzioni erano state eseguite per realizzare un'indebita riduzione del reddito effettivo imponibile, essendo tutte le operazioni di compravendita delle diverse società riferibili alla stessa compagine familiare e poste in essere prima del fallimento delle medesime per sottrarre gli immobili all'attivo fallimentare, con apparente dazione di danaro quali partite di giro tra i diversi componenti del medesimo gruppo familiare; 4) come già rilevato con la sentenza n. 141/2012 resa dalla stessa Commissione tra le stesse parti con riguardo all'anno di imposta 2000, l'intervenuta sentenza di proscioglimento dei soci e amministratori della società contribuente, non faceva stato di per sé nel giudizio tributario, atteso che i fatti di evasione/elusione non erano necessariamente rilevanti ai fini penali;

- avverso la sentenza della CTR, Siciliana Immobiliare s.r.l., in liquidazione, propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui resiste, con controricorso l'Agenzia delle entrate;

- Siciliana Immobiliare s.r.l., in liquidazione, ha depositato memoria ex art. 380bis1. c.p.c. insistendo per l'accoglimento del ricorso;

- il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1-bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, 197.

Considerato che

3 

- con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 10 della legge n. 289 del 2002 e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 nonché degli artt. 97 e 3 Cost., 3, comma 3, 10 della legge n. 212 del 2000 e dei principi comunitari di certezza del diritto e legittimo affidamento, per avere la CTR ritenuto erroneamente tempestivo l'atto impositivo, notificato oltre gli ordinari termini decadenziali ex art. 43 *cit.*, non essendo applicabile la proroga biennale ex art. 10 della legge n. 289 del 2002, avendo la contribuente fatto istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 289 del 2002, circostanza che non poteva considerarsi scalfita dal disconoscimento *ex post* dell'efficacia del condono, peraltro non avvenuto con rituale provvedimento di diniego;

-il motivo è infondato;

- costituisce principio giurisprudenziale pacifico, dal quale non v'è ragione di discostarsi, quello per il quale *«in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata dall'art. 10 della l. n. 289 del 2002, opera "in assenza di deroghe contenute nella legge" sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi di tali disposizioni, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, atteso che il meccanismo di proroga è finalizzato a tutelare il preminente interesse dell'Amministrazione finanziaria all'accertamento e alla riscossione delle imposte»* (Cass. n. 17621 del 2018; 16964 del 2016; Cass. n. 22921 del 2014; Cass. n. 17395 del 2010);

-posto, quindi, che la legge concede proroga all'Ufficio per l'accertamento nei confronti dei contribuenti «che non si avvalgono» dei benefici recati dalle suddette disposizioni di favore, all'interprete non è lecito distinguere fra soggetti che non intendono e soggetti che non possono avvalersene non avendone diritto, poiché l'espressione

«non avvalersi», secondo il significato proprio delle parole (art. 12 disp. prel. cod. civ.), descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa accedere al beneficio indicato, non essendo specificata nella legge alcuna riserva (così, in motivazione, Cass. n. 20064 del 24/09/2014);

- nel caso di specie, pertanto, correttamente la CTR ha ritenuto applicabile la proroga biennale di cui all'art. 10 della L. n. 289 del 2002 in un'ipotesi in cui il contribuente ha presentato un'istanza di condono ritenuta invalida dall'Amministrazione finanziaria;

- con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. per essersi la CTR limitata ad invocare il carattere non vincolante del giudicato penale di assoluzione dei soci ed amministratori della società contribuente, senza argomentare in ordine alle ragioni per le quali aveva inteso disattendere dette sentenze e ritenerle prive di effetti sul giudizio tributario;

- il motivo è infondato;

- questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui *"in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari, dal momento che nel processo tributario vigono i limiti in materia di prova posti dall'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e trovano ingresso, invece, anche presunzioni semplici, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato assolto in sede penale, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto*

responsabile fiscalmente qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario" (Cass. sez. 5, n. 8129 del 2012; v. nello stesso senso, Cass. sez. 5, n. 19786 del 2011);

- nella specie, la CTR si è attenuta al suddetto principio, in quanto ha escluso la automatica rilevanza nel giudizio tributario della sentenza penale di assoluzione dei soci e degli amministratori della società contribuente, ritenendo l'atto impositivo in questione incentrato su condotte di "evasione o elusione", idonee a fondare la pretesa tributaria anche se non necessariamente rilevanti ai fini penali;

- con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 c.p.c., 3 e 24 Cost., per non avere la CTR pronunciato in relazione allo specifico motivo di gravame attinente l'assunta indebita ripresa a tassazione delle quote di ammortamento su immobili acquistati dalla contribuente nel 1999, laddove tale annualità non era stata oggetto di accertamento, non essendo stata alcuna rettifica notificata alla detta società relativamente all'anno 1999;

- il motivo è infondato;

- costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto

formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012);

- nella specie, la CTR- nel confermare la decisione di primo grado- ha, al riguardo, affermato che "le cessioni degli immobili sulle quali erano state calcolate le deduzioni"- da intendersi anche delle quote di ammortamento degli immobili acquistati dalla contribuente nel 1999 - "erano state eseguite per realizzare un'indebita riduzione del reddito effettivo imponibile";

- con il quarto motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 3, della legge n. 212 del 2000 per avere la CTR ritenuto sufficientemente motivato l'avviso di accertamento ancorché lo stesso rinviasse *per relationem* al p.v.c., senza che quest'ultimo fosse stato allegato all'atto impositivo e senza lo stesso contenesse le ragioni per cui le compravendite in questione dovessero essere considerate simulate;

- il motivo è infondato;

- l'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento, imposto dall'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, è soddisfatto ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, e, quindi, di contestarne efficacemente *l'an* ed il "*quantum debeatur*", e ciò può fare anche *per relationem*, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all'atto notificato, purché ne riproduca il contenuto essenziale, in quanto l'obbligo di allegazione di cui all'art. 7, comma 1, ultima parte, della legge n. 212 del 2000 deve intendersi riferito ai soli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale

7
M

conoscenza (Cass. n. 23923 del 2016; n. 9323 del 2017; n. 28713 del 2017; n. 30823 del 2017);

- inoltre, secondo il consolidato orientamento di legittimità, in tema di motivazione *per relationem* degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, comma 1, della L. n. 212 del 2000, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione. Parimenti l'art. 42, secondo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 600 del 1973, stabilisce che solo se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale (Cass. n. 29289 del 2018; Cass. n. 28713 del 2017; Cass. n. 407 del 2015; Cass. n. 18073 del 2008);

- nella specie, la CTR- nel confermare la sentenza di primo grado, ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi, avendo ritenuto- con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità- che la motivazione dell'avviso di accertamento in questione fosse adeguata e sorretta da un puntuale processo verbale della G.d.F.;

- in conclusione, il ricorso va rigettato;

-le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna Siciliana Immobiliare s.r.l., in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante *pro tempore* al pagamento in favore dell'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore *pro tempore*, delle spese del giudizio di legittimità che si

liquidano in euro 4.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

lu

Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2019

Il Presidente

Giulio Berlusconi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 2.9. MAG. 2019



IL CANCELLIERE
Marcela dr. Maronelli

lu